



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori RAMPONI, PALMIZIO e POLI BORTONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 MARZO 2009

Sanzioni per il mancato rispetto della normativa sulla raccolta
e sullo smaltimento dei rifiuti

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che comprende norme in materia ambientale, all'articolo 205, «misure per incrementare la raccolta differenziata», recita:

«1. In ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti:

a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;

b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;

c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.

2. (abrogato).

3. Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra quei comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di raccolta differenziata raggiunte nei singoli comuni.

4. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, vengono stabilite la metodologia e i criteri di calcolo delle percentuali di cui ai commi 1 e 2, nonché la nuova determinazione del coefficiente di correzione di cui all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in relazione al conse-

guimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 2.

5. Sino all'emanazione del decreto di cui al comma 4 continua ad applicarsi la disciplina attuativa di cui all'articolo 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

6. Le regioni tramite apposita legge, e previa intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, possono indicare maggiori obiettivi di riciclo e recupero».

Come si vede, l'articolo definisce in maniera chiara la raccolta differenziata dei rifiuti in termini percentuali da attuare dal 31 dicembre 2006 al 31 dicembre 2012. I responsabili della attuazione della norma sono i comuni nei confronti dei quali è anche stabilita una penale di mancata applicazione di quanto stabilito in legge.

Nonostante l'esistenza della legge, risulta evidente come il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in Italia non sia, in molte parti, effettuato secondo gli *standard* previsti. Da notare che la normativa nazionale risulta sostanzialmente in linea con gli *standard* fissati a livello comunitario.

Si deve osservare che il legislatore nazionale nonostante quanto indicato dal comma 3 dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non ha predisposto misure sanzionatorie tali da esercitare un reale effetto deterrente nei confronti delle inadempienze dei comuni e delle società appaltatrici, dal momento che la sanzione prevista dal suddetto comma 3 risulta inadeguata alla bisogna in quanto tale costo supplementare a carico dei comuni, non costituisce altro che un aumento del costo del servizio che viene poi ripartito a carico dei singoli contribuenti.

Ciò determina, di fatto, la degradazione della normativa di settore nel nostro Paese a mera petizione di principio, in palese violazione dei diritti ambientali e di salute costituzionalmente garantiti.

Questo ricade direttamente sull'utente del servizio, anello debole della catena, costretto a patire gli effetti negativi in termini di qualità della vita e di esposizione a gravissimi rischi per la salute.

Il presente disegno di legge si pone come finalità quella di imporre ai comuni un reale impegno nella realizzazione degli obiettivi minimi di raccolta differenziata, sancendo il diritto dell'utente a non pagare un servizio che non venga svolto in linea con gli *standard* qualitativi previsti dalla legge.

A tale scopo il comma 3-*bis* dell'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, prevede che il comune che non ab-

bia conseguito gli obiettivi minimi previsti per legge non potrà richiedere agli utenti il pagamento della tariffa di igiene ambientale; il comma 3-*ter* definisce obbligatoria l'informazione agli utenti da parte del comune di competenza del livello di raccolta differenziata raggiunta dal comune per l'anno in corso, con l'indicazione anche del livello minimo imposto dalla normativa vigente e il comma 3-*quater* a sua volta prevede che, qualora il comune non abbia raggiunto il livello minimo previsto per l'anno in corso e, in violazione del comma 3-*bis*, chieda ugualmente il pagamento della tariffa per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, ogni relativo atto, accertamento, fattura o cartella esattoriale dovrà essere considerato affetto da nullità insanabile. Qualora l'utente abbia pagato l'indebita richiesta, avrà diritto alla restituzione della somma pagata, maggiorata del 25 per cento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il comune che non abbia conseguito gli obiettivi minimi previsti dal comma 1 per l'anno di riferimento, non può, né direttamente né per il tramite di concessionari privati, richiedere agli utenti, in relazione a tale anno, il pagamento della tariffa di cui all'articolo 238 e, comunque, nessuna altra tassa o tariffa, in qualsiasi modo denominata, relativa al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

3-ter. Gli utenti sono informati annualmente, dai comuni di competenza, del livello di raccolta differenziata raggiunta dal comune per l'anno in corso, con l'indicazione anche del livello minimo imposto dalla normativa vigente.

3-quater. Qualora il comune non abbia raggiunto il livello minimo previsto per l'anno in corso e, in violazione del comma 3-bis, chieda ugualmente il pagamento della tariffa, ogni relativo atto, accertamento, fattura o cartella esattoriale è considerato affetto da nullità insanabile. Qualora l'utente abbia pagato l'indebita richiesta, avrà diritto alla restituzione della somma pagata, maggiorata del 25 per cento».